

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023

379/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2024 E MODIFICHE DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 419/2019/R/GAS (RTSG)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: regolamento (CE) 715/2009);
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/14);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);

- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 1 aprile 2022, n. 138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023 (di seguito: decreto 31 marzo 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 346/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 255/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 255/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 384/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 150/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 197/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 197/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 337/2023/R/GAS);

- lo schema di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2023 trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla Commissione europea a luglio 2023 (di seguito: PNIEC 2023).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento (CE) 715/2009 prevede che siano stabilite norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli stoccaggi, che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità determini le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l’attività di stoccaggio (articolo 12, comma 7);
- il decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2), e permettere lo sviluppo delle infrastrutture, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3);
- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);
- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, confermando in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, e introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- il decreto-legge 17/22 prevede tra l’altro, all’articolo 21, di ottimizzare, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- con il decreto 1 aprile 2022, il Ministro ha emanato, tenuto conto della straordinarietà del contesto, disposizioni volte a favorire l’iniezione in stoccaggio;
- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno 2022, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, finalizzate a raggiungere il livello tecnico di riempimento di fine giugno necessario per non pregiudicare l’obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna di iniezione;

- con la deliberazione 93/2023/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio, al fine di preservare le giacenze disponibili e facilitare il nuovo ciclo di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2023/2024;
- con il decreto 31 marzo 2023, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2023/2024, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- con la deliberazione 150/2023/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2023/2024, prevedendo in particolare, come già previsto per l’anno termico 2022-2023, la sospensione dell’applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS;
- l’articolo 3 della RTSG 5PRS definisce l’articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio *RS*;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo;
- ai sensi dell’articolo 16 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio comunicano all’Autorità gli investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;
- ai sensi dell’articolo 17 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio trasmettono all’Autorità l’attestazione dei ricavi conseguiti nell’anno precedente;
- ai sensi dell’articolo 14 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell’anno precedente, determinato in coerenza con l’articolo 13 della RTSG 5PRS; l’Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- con la deliberazione 346/2021/R/GAS, di determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio relativi al 2022, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione di approfondire i profili di efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati da Stogit S.p.A.; al riguardo, sono state successivamente richieste a Stogit S.p.A. analisi costi benefici degli investimenti

programmati, da presentare anche ad integrazione delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 16 della RTSG;

- con la deliberazione 75/2022/R/GAS, l'Autorità ha adottato i criteri per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS (*X-factor*), disponendo modifiche alla RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 197/2023/R/GAS, tenuto conto degli esiti delle verifiche delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense effettuate dalla Commissione, l'Autorità ha avviato un procedimento volto a adottare misure che garantiscano la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta del giacimento, ai sensi del comma 4.2 della RTSG; la medesima deliberazione ha inoltre previsto la conclusione del procedimento entro il 31 luglio 2023, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio per l'anno 2024;
- con la deliberazione 337/2023/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 197/2023/R/GAS, individuando in particolare il valore dell'incentivo di cui all'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS - da riconoscere per un periodo pari a 15 anni a decorrere dal 2023 -, per gli anni 2023 e 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. Autorità A/37646 del 1 giugno 2023), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2024;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2022 (prot. Autorità A/37509 del 31 maggio 2023), come integrata e modificata con comunicazioni del 30 giugno 2023 (prot. Autorità A/44492 del 3 luglio 2023) e del 17 luglio 2023 (prot. Autorità A/47809 del 19 luglio 2023), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2024; e che tale proposta prevede due criteri alternativi per la valorizzazione dell'incentivo: i) uno coerente con la comunicazione di risultanze istruttorie del 18 maggio 2023 (prot. Autorità P/33840) nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 197/2023/R/GAS (di seguito: comunicazione del 18 maggio 2023); ii) l'altro inclusivo di un fattore moltiplicativo del valore unitario dell'incentivo, per tenere conto delle potenzialità del giacimento relative all'offerta di servizi di stoccaggio *multi-cycling*;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. Autorità A/37654 del 1 giugno 2023), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2023; e che, nell'ambito di tale proposta la Società ha prospettato per gli anni 2023-2027 consistenti investimenti, riguardanti in particolare l'installazione di nuove unità di compressione elettrica presso gli impianti di Settala, Fiume Treste, Minerbio, Ripalta, Sergnano, Cortemaggiore e Sabbioncello, il nuovo impianto di trattamento

- gas a Ripalta, un piano di sostituzione dei pozzi e, infine, i progetti di sviluppo del livello F del giacimento Fiume Treste e del giacimento di Alfonsine;
- con la comunicazione del 14 luglio 2023 (prot. Autorità A/47395 del 17 luglio 2023), di risposta alla comunicazione alla richiesta di informazioni e chiarimenti degli Uffici dell’Autorità del 6 luglio 2023 (prot. Autorità P/45560) in materia di investimenti programmati, Stogit S.p.A.:
 - a) per quanto riguarda il piano di sostituzione dei pozzi, ha manifestato l’opportunità di introdurre una categoria di cespiti con vita utile pari a 5 anni relativa agli interventi atti ad allungare la vita utile dei pozzi, e di ulteriori approfondimenti sul tema dei costi di dismissione connessi ai pozzi;
 - b) con riferimento ai progetti di sviluppo del campo di Alfonsine e del livello F del campo di Fiume Treste, ha evidenziato come lo sviluppo di tali giacimenti risulterebbe già strategico, in particolare in considerazione:
 - i. del decreto-legge 133/14, che ha conferito mandato all’Autorità di definire meccanismi regolatori, anche asimmetrici, per lo sviluppo di investimenti con ulteriori prestazioni di capacità di punta di stoccaggio;
 - ii. del decreto-legge 17/22, finalizzato al conseguimento del 90% di riempimento degli stoccaggi;
 - iii. della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), che costituisce strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale;
 - c) con riferimento alle prestazioni di stoccaggio attese, ha evidenziato che *“per loro natura gli studi minerari e di giacimento sono caratterizzati da un’incertezza che deve essere considerata nella valutazione dell’esito dello sviluppo di un campo di stoccaggio”*;
 - rispetto a quanto evidenziato da Stogit S.p.A. in relazione alla strategicità dei progetti di sviluppo del giacimento di Alfonsine e del livello F del giacimento di Fiume Treste:
 - a) le disposizioni in materia di incentivazione della punta di stoccaggio di cui al decreto-legge 133/14 sono state attuate dall’Autorità con deliberazione 182/2015/R/GAS, con possibilità di presentare istanza di ammissione al meccanismo entro il 30 settembre 2015; Stogit S.p.A., nonostante i progetti di sviluppo fossero già allo studio (anche a seguito del decreto legislativo 130/10 recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale anche attraverso lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio del gas), non ha presentato alcuna richiesta di accesso al meccanismo incentivante;
 - b) il decreto-legge 17/22 non attiene a profili di strategicità degli impianti;
 - c) la SEN 2017 può essere considerata un documento programmatico di strategia energetica non più rispondente al contesto energetico attuale;
 - in relazione al servizio di stoccaggio del gas naturale, lo schema di PNIEC 2023 prevede che, per favorire la sicurezza degli approvvigionamenti, *“svolge un ruolo fondamentale anche l’adeguamento del sistema degli stoccaggi italiani alle nuove necessità di modulazione che dovranno tener conto, per assicurare la fornitura nei momenti critici dell’inverno, anche dei quantitativi di gas che saranno esportati dal*

sistema italiano durante la stagione invernale nei momenti in cui il segnale del differenziale di prezzo del gas tra il PSV e i mercati limitrofi lo consentirà. In tale ottica risulta strategico lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio presso il giacimento di Alfonsine oltre alle iniziative per il rinnovo e adeguamento del sistema di stoccaggio esistente.”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. A/37364), ha trasmesso all’Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l’ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l’attestazione dei ricavi di cui all’articolo 17 della RTSG 5PRS per l’anno 2022; da tale documentazione risulta un importo che la società Edison Stoccaggio S.p.A. dovrà versare a Cassa pari a euro 21.472;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. Autorità A/37578 del 1 giugno 2023), come integrata e modificata con comunicazioni del 30 giugno 2023 (prot. Autorità A/44492 del 3 luglio 2023) e del 17 luglio 2023 (prot. Autorità A/47809 del 19 luglio 2023), ha trasmesso all’Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l’ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l’attestazione dei ricavi di cui all’articolo 17 della RTSG 5PRS per l’anno 2022; da tale documentazione risulta un importo che la Società dovrà ricevere da Cassa pari a euro 3.754.364;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. Autorità A/37576 del 1 giugno 2023), ha trasmesso all’Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l’ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l’attestazione dei ricavi di cui all’articolo 17 della RTSG 5PRS per l’anno 2021; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 23.354.750.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all’anno 2024 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all’anno 2024 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A., considerando la quota di incentivo relativa al 2024 determinata in coerenza con la comunicazione di risultanze istruttorie del 18 maggio 2023 ai sensi della deliberazione 337/2023/R/GAS;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all’articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all’anno 2024 presentata dalla società Stogit S.p.A.; in relazione a quanto evidenziato dalla società con comunicazione del 14 luglio 2023, precisare che:
 - a) eventuali valutazioni sull’introduzione di specifiche categorie di cespiti sono rimandate al nuovo periodo; e che, in ogni caso, gli investimenti di sostituzione devono essere supportati da specifiche analisi dei cespiti da sostituire svolte

- dall'impresa di stoccaggio sulla base di una predefinita metodologia di analisi dello stato di salute delle infrastrutture;
- b) con riferimento ai progetti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della RTSG l'ambito di applicazione del fattore di copertura dei ricavi è limitato agli operatori esistenti e ai nuovi operatori, a condizione che i siti di stoccaggio (che entrano in esercizio dal 1 gennaio 2020) siano inclusi nelle infrastrutture individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11; e che, al riguardo, la previsione dello schema di PNIEC 2023 non è sufficiente per statuire la strategicità ai sensi di quanto richiesto dalla RTSG per l'accesso al fattore di copertura dei ricavi;
 - c) l'incertezza sulle prestazioni di stoccaggio costituisce parte del rischio intrinseco che lo sviluppatore del giacimento si assume, e che trova specifica remunerazione nel livello di WACC riconosciuto per il servizio di stoccaggio;
 - rilasciare, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi FC^S o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2022;
 - apportare affinamenti alla disciplina tariffaria esistente di cui alla RTSG, esplicitando alcuni adempimenti informativi in capo alle imprese di stoccaggio, che sono normalmente richiesti dal responsabile del procedimento nella prassi istruttoria maturata negli ultimi anni; in particolare, prevedere che:
 - a) gli investimenti di sostituzione di infrastrutture di stoccaggio esistenti in esercizio siano supportati, ai fini del riconoscimento tariffario, da indicatori sintetici che dimostrino la necessità di sostituzione di tali infrastrutture, determinati sulla base di una predefinita metodologia volta ad analizzare lo stato di salute delle infrastrutture;
 - b) gli investimenti programmati di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio siano corredati da analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di tali investimenti e che le prestazioni di stoccaggio utilizzate ai fini della analisi siano considerate come prestazioni attese ai sensi del comma 4.2 della RTSG;
 - che le suddette integrazioni alla disciplina tariffaria di cui al RTSG non richiedano una preventiva consultazione dei soggetti interessati (ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014, 649/2014/A), in quanto si tratta di adeguamenti d'una regolazione già sottoposta a consultazione, i quali non innovano il quadro degli adempimenti istruttori che sono già richiesti, di norma, agli operatori nella prassi applicativa dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2024 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2024 presentata della società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, considerando la quota di incentivo relativa al 2024 determinata con deliberazione 337/2023/R/GAS;
3. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio relativa all'anno 2024 presentata della società Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
4. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti relativi al 2022, nei termini dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
5. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A della deliberazione 419/2019/R/GAS (RSTG):
 - a. dopo il comma 4.2 è inserito il seguente comma:
“4.2**bis** Ai fini del riconoscimento del valore delle immobilizzazioni relative a investimenti di sostituzione di infrastrutture di stoccaggio esistenti, l'impresa di stoccaggio è tenuta a presentare indicatori sintetici che dimostrino la necessità di sostituzione di tali infrastrutture, determinati sulla base di una predefinita metodologia volta ad analizzare lo stato di salute delle infrastrutture.”;
 - b. dopo il comma 16.1 è inserito il seguente comma:
“16.1**bis** Con riferimento agli investimenti programmati di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, l'impresa di stoccaggio è tenuta a presentare analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di tali investimenti; le prestazioni di stoccaggio utilizzate ai fini della analisi sono considerate, in sede di eventuale riconoscimento tariffario, come prestazioni di stoccaggio attese ai sensi del comma 4.2.”;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini